

**CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 GENNAIO  
1980 N. 20049**

**Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Istruzioni relative ai controlli sul  
conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato**

Per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e normale, l'allegato 2 delle norme tecniche stabilisce, tra l'altro, la frequenza dei controlli da eseguirsi in rapporto alla cubatura dei getti di conglomerati omogenei. A tale proposito si ritiene utile ribadire che detta frequenza rappresenta un minimo inderogabile al disotto del quale è tassativamente vietato scendere anche per opere di modesta importanza, mentre per l'esecuzione di strutture anche di media importanza, sotto il profilo dell'impegno statico, sarà quanto mai opportuno che gli Enti in indirizzo dispongano delle frequenze di controllo superiori al minimo sopra detto.

Si ravvisa, parimenti, la necessità che, prima dell'inizio della esecuzione delle strutture suddette, vengano predisposte ed effettuate idonee prove preliminari per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto e per provvedere, ove ciò non si verificasse, ad apportare alla miscela le conseguenti modifiche.

La necessità di prove preliminari sussiste anche nel caso di impiego di calcestruzzi preconfezionati in centrali di betonaggio, per i quali si ritiene siano da richiedere, con apposite prescrizioni di capitolato, adeguate garanzie di qualità di comprovarsi a seguito di apposite prove sistematiche, con certificazione dei laboratori di cui [all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.](#)

Ciò vale in particolare per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità ed ai tempi di trasporto in cantiere possono subire modifiche qualitative, anche sensibili.